



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 55 del 24/04/2014

COMUNE DI LECCE

Verifica di assoggettabilità a VAS.

Premesso che:

con nota prot. n. 22144 del 25/02/2013 il Settore Pianificazione e Sviluppo del territorio di questa Amministrazione Comunale comunicava, alla Società SBM S.r.l. con sede in via Pacelli n. 25 e per conoscenza al Settore scrivente, “che l'intervento di che trattasi è soggetto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS secondo quanto disciplinato dall'art. 12 del D.lgs. n. 152/06 come integrato dal D.lgs. n. 128/2010.”;

con nota prot. n. 97481 del 25/09/2013 il Settore Pianificazione e Sviluppo del territorio trasmetteva all'ufficio scrivente una copia del rapporto preliminare di verifica sia in formato cartaceo che su supporto Cd Rom;

con nota prot. n. 010030/2013 del 03/10/2013 l'ufficio V.I.A. procedeva alla pubblicazione dell'Avviso all'Albo Pretorio comunale ai sensi della Legge regionale n. 11/2001 e del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

con nota prot. n. 106973/2013 del 22/10/2013 il Settore Pianificazione e Sviluppo del territorio trasmetteva all'ufficio scrivente copia della Determina n. 68 del 21/10/2013 con la quale si prendeva atto del rapporto preliminare di verifica previsto dall'art. 8 della Legge Regionale n. 44 del 14/12/2012;

con nota prot. n. 0108618/2013 del 25/10/2013 quest'ufficio trasmetteva alla Regione Puglia - ufficio programmazione V.I.A. e politiche energetiche, gli elaborati tecnici su supporto CD Rom nonché copia della determina del Settore Pianificazione recante n. 68 del 21/10/2013;

in data 12/12/2013 l'ufficio Albo Pretorio trasmetteva copia dell'avviso pubblico riportante la certificazione del Segretario Generale dalla quale si evince il periodo di pubblicazione (dal 03/10/2013 al 02/12/2013) periodo entro il quale non sono pervenute osservazioni in merito all'intervento suddetto. Tale avviso veniva trasmesso, con nota prot. n. 0129500/2013 del 30/12/2013, alla Regione Puglia - ufficio programmazione V.I.A. e politiche energetiche;

con nota prot. n. 0012097 del 20/12/2013, trasmessa a questo Settore via Posta Elettronica Certificata del 23/12/2013, la Regione Puglia - ufficio programmazione V.I.A. e politiche energetiche, comunicava l'avvio del procedimento;

con nota prot. n. 0001505/2014 del 07/01/2014 quest'ufficio, invitava i Soggetti Competenti in Materia Ambientale (Regione Puglia “Servizio urbanistica, Servizio Assetto del territorio, Servizio Tutela Acque, Servizio reti ed infrastrutture per la mobilità, servizio ciclo dei rifiuti”, Autorità di Bacino, Arpa Puglia, Autorità Idrica Pugliese, Acquedotto Pugliese, Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Puglia, Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggisti di Brindisi - Lecce e Taranto, ASL Lecce, Provincia di Lecce “Settore LL.PP. e Mobilità, Settore Ambiente”, Regione Puglia Assessorato Opere Pubbliche - Struttura Tecnica provinciale di Lecce), ad esprimere il proprio parere entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. Alla stessa nota, inviata tramite Posta Elettronica Certificata, venivano

allegati gli elaborati tecnico - grafici dell'intervento in parola;
con nota prot. n. 0008118/2014 del 23/01/2014 quest'ufficio, comunicava inoltre, ai Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA) che gli elaborati tecnico - grafici dell'intervento in parola potevano essere consultati e scaricati sul seguente sito:
<http://www.comune.lecce.it/settori/ambiente--igiene--sanit%C3%A0--protezione-civile--ufficio-unico-dei-rifiuti--energia--v-i-a--randagismo-e-canili/progetti/assoggettabilita-vas-centro-polifunzionale>. Con la stessa nota venivano sollecitati gli Enti richiamati nella stessa ad esprimere il parere di competenza;
con nota del 17/03/2014 trasmessa via PEC in pari data la società SBM chiedeva all'ufficio scrivente di avere copia dei pareri rilasciati dagli Enti interessati nel procedimento in parola;
con nota prot. n. 0029341/2014 del 19/03/2014 quest'ufficio trasmetteva, tramite PEC, alla società SBM S.r.l. copia dei pareri pervenuti;
sul BURP n. 21 del 17.02.2014 è stata pubblicata la L.R. n. 4/2014 "Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)";
ai sensi dell'art. 4 della legge Regionale n. 44/2012 come modificata dalla Legge Regionale n. 04/2014 - "Attribuzione ed esercizio della competenza per la VAS": "Ai comuni è delegato l'esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'articolo 8 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l'espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti rivenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra";
ai sensi dell'art. 4 comma 7 bis. della citata legge regionale, " I procedimenti di cui al comma 3, avviati dalla Regione alla data di entrata in vigore del presente comma, sono conclusi dai comuni, ad esclusione dei procedimenti di VAS rinvenienti da provvedimenti di assoggettamento a VAS definiti in sede regionale.";
ai sensi dell'art. 3 comma 14, "La VAS costituisce, per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni della presente legge, parte integrante del procedimento di adozione e approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa VAS, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.";
ai sensi dell'art. 8 comma 3: "L'autorità procedente può trasmettere all'autorità competente, entro i trenta giorni successivi al termine di cui al comma 2, le proprie osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati nell'ambito della consultazione, in modo da fornire ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.";
ai sensi dell'art. 8 comma 4: "Salvo quanto diversamente concordato con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006 e tenuto conto dei contributi pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente e, entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1, sentita l'autorità procedente, adotta il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS di cui agli articoli da 9 a 15 e, nel caso, definendo le necessarie prescrizioni. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo.
ai sensi dell'art. 9 comma 1 della citata Legge Regionale n. 44/2012 e ss.mm.ii.: "Nel caso di piani e programmi per i quali, ai sensi dell'articolo 3 oppure in seguito a un provvedimento di assoggettamento di cui all'articolo 8, è necessario effettuare la VAS, il proponente o l'autorità procedente predispongono un rapporto preliminare di orientamento, volto alla definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale e comprendente: a) i principali contenuti (obiettivi,

articolazione, misure e interventi), l'ambito territoriale di influenza del piano o programma e un quadro sintetico della pianificazione e programmazione ambientale, territoriale e socio-economica vigente nel predetto ambito; b) l'esplicitazione di come la VAS si integra con lo schema logico-procedurale di formazione e approvazione del piano o programma, tenendo conto delle forme di coordinamento delle procedure, con particolare riferimento alle attività di deposito, pubblicazione e consultazione; c) una descrizione preliminare dei principali fattori ambientali nel contesto territoriale interessato dall'attuazione del piano o programma; d) l'impostazione del rapporto ambientale e della metodologia di valutazione; e) una preliminare individuazione dei possibili impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o programma; f) l'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati da consultare e le modalità di consultazione e di partecipazione pubblica previste.”;

ai sensi dell'art. 9 comma 2: “L'autorità procedente avvia la procedura di VAS presentando all'autorità competente un'istanza corredata della seguente documentazione su supporto informatico: a) il rapporto preliminare di orientamento di cui al comma 1; b) copia dell'atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano o programma, comprensiva del rapporto preliminare di orientamento; c) elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati da consultare; d) eventuali elaborati del piano o programma utili alla valutazione; e) i contributi, i pareri e le osservazioni pertinenti al piano o programma, eventualmente già espressi dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati, nonché gli esiti di qualsiasi altra forma di consultazione e partecipazione pubblica già effettuata.”;

ai sensi dell'art. 9 comma 3: “Contestualmente alla presentazione dell'istanza di cui al comma 2, l'autorità procedente avvia la fase di consultazione preliminare con i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territoriali interessati, pubblicando la documentazione relativa al piano o programma sul proprio sito web e comunicando agli stessi soggetti, nonché all'autorità competente, l'avvenuta pubblicazione e le modalità di trasmissione dei contributi.”;

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico - amministrativi, si riportano in modo sintetico le risultanze dell'analisi della documentazione fornita.

- oggetto del presente provvedimento è la realizzazione di un Centro polifunzionale convegnistico - ricettivo alla via G. Moscati, in variante al PRG del Comune di Lecce;
- la proposta Variante urbanistica al PRG, funzionale alla realizzazione del progetto in parola è stata presentata ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 447/98 e ss.mm.ii. ora art. 8 del D.P.R. n. 160/2010;
- ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS il Settore Pianificazione e sviluppo del Territorio, quale autorità procedente, ha trasmesso la seguente documentazione:

su supporto cartaceo:

- Relazione preliminare di verifica;

su supporto informatico CD Rom:

- Relazione preliminare di verifica;
- Tav. 1 - Stralci;
- Tav. 2 - Planimetria Generale;
- Tav. 3a - Pianta Piano Seminterrato;
- Tav. 3b - Pianta Piano Rialzato;
- Tav. 3c - Pianta Piano Primo;
- Tav. 3d - Pianta Piano Secondo;
- Tav. 3e - Pianta Coperture;
- Tav. 4 - Prospetti;
- Tav. 5 - Sezioni;
- Tav. 6 - Calcolo grafico - analitico;

- Allegato 1 - Relazione Tecnica

Il progetto in esame prevede la costruzione di un centro convegnistico-ricettivo, previa procedura di variante urbanistica al PRG vigente, da realizzarsi in una zona a sud dell'abitato di Lecce. Il lotto interessato dall'intervento è attualmente tipizzato come "Zona E - agricola produttiva normale", ha forma pseudo - rettangolare e copre una superficie di circa 6140 mq, con un lato prospiciente la via G. Moscati. Le opere previste riguardano la costruzione di un grande fabbricato di tre livelli fuori terra (con altezza massima di mt 12,60), più interrato e terrazza, e la sistemazione delle aree esterne, dove sono previsti parcheggi e aree a verde. Il piano interrato sarà interamente occupato da parcheggi: al piano terra sono previsti la reception, le sale convegni, uffici e servizi e ai piani primo e secondo le camere. Sulla terrazza è collocato un vano non meglio definito - presumibilmente tecnico o di accesso alla copertura per manutenzione. L'area interessata dall'intervento è la periferia sud della Città di Lecce, caratterizzata dalla presenza del complesso ospedaliero "Vito Fazzi" e da scarsa concentrazione di ulteriori fabbricati - presenti per la maggior parte con tipologie isolate e rarefatte - che si alternano a numerose aree destinate a pascolo o a seminativo, con più rari frutteti e uliveti. La zona è percorsa da strade di media e grande comunicazione, quali la stessa via G. Moscati che costituisce il limite sud del lotto interessato dall'intervento, o la S.S. 101 (via Lequile) posta non lontano ad ovest del lotto stesso.

Dati riepilogativi del progetto:

- superficie del lotto: m2 6.141,00
- volume del progetto: m3 12.128,04
- numero di piani fuori terra: 3
- altezza massima di progetto: mt 12,60
- superficie coperta: m2 1.634,92
- superficie utile complessiva: m2 2.988,11

Per quanto attiene più specificatamente gli aspetti della valutazione ambientale strategica, risulta quanto di seguito riportato.

Il rapporto preliminare di verifica è costituito dai seguenti elementi:

1. Premessa;
2. Quadro normativo di riferimento;
3. Caratteristiche del progetto;
4. Quadro programmatico - urbanistico di riferimento;
5. Inquadramento territoriale e ambientale;
6. Valutazione dei potenziali impatti e misure di mitigazione/compensazione;
7. Considerazioni conclusive.

Nel capitolo dedicato al quadro di riferimento urbanistico - territoriale sono stati analizzati i principali strumenti di pianificazione che interessano l'area in esame evidenziando la compatibilità delle previsioni con l'intervento proposto.

Quadro programmatico urbanistico di riferimento, i rapporti di coerenza con gli altri strumenti urbanistici

1. I Rapporti con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Lecce;
 - 1.1. Per quanto riguarda il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Lecce nella relazione si riporta che: "L'area di progetto non interessa alcuna delle situazioni insediative disperse per cui il Piano ha definito le suddette limitazione (vincolo assoluto e graduato), bensì in aree classificate come "ambito di prossimità dei centri" e "aree pianificate (zone b, c, d non servite da pendoli)". Il progetto proposto si integra perfettamente con le strategie proposte del Piano, sopra

esposte, per le situazioni insediative disperse; la realizzazione del progetto in parola infatti, come già affermato più volte (cfr par. 3.2), ha richiesto l'applicazione della procedura di variante urbanistica allo strumento urbanistico vigente nel Comune di Lecce, che attualmente classifica l'area di intervento come E1 - zone agricole produttive normali, al fine di rispondere e fornire soddisfazione alla domanda di ricettività di tipo convegnistico del Comune di Lecce, costituendo, difatti, un'importante occasione di potenziamento di tale servizio.omissis.... si può concludere che la realizzazione dell'opera in progetto non costituisce ostacolo alle direttive dettate dal PTCP della Provincia di Lecce.”;

2. I Rapporti con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico “Paesaggio” (PUTT/p)

2.1. Per quanto riguarda il Piano Urbanistico Territoriale Tematico “Paesaggio” (PUTT/p), nella relazione si riporta che: “Con riferimento agli ATE si evince che le aree interessate dal progetto non ricadono in Ambito Territoriale Esteso di Valore Eccezionale (“A”) o Rilevante (“B”) o Distinguibile (“C”) o Relativo (“D”), pertanto non sono soggette a tutela diretta del PUTT, non deve essere richiesta autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di opere e per tali aree non sono da applicarsi gli obiettivi di tutela riportati all'art. 2.01 del Titolo II. Con riferimento agli Ambiti Territoriali Distinti, dall'analisi delle perimetrazioni previste dal PUTT/p, è risultato che la zona soggetta agli interventi previsti dal progetto è esterna a tutte le aree perimetrare dal PUTT. In particolare è esterna a:

- aree assoggettate ai vincoli disposti dall'Ex Legge 1497/1939 “Protezione delle bellezze naturali”;
- aree soggette ai vincoli del decreto Galasso;
- aree soggette a vincoli idrogeologici;
- biotipo e/o sito di interesse biologico - naturalistico, parchi, aree a bosco, a macchia ed a olivastro;
- aree dove è accertata la presenza di grotte;
- siti in cui risultano segnalazioni archeologiche e/o architettoniche, aree già soggette a vincoli archeologici e/o architettonici, zone caratterizzate dalla presenza di trulli;
- idrologia superficiale;
- aree ad usi civici ovvero ove permangono segni della stratificazione storica dell' organizzazione sociale;
- aree soggette a vincoli faunistici (aziende faunistiche - venatorie, centri privati o pubblici di produzione di selvaggina, zone a divieto di caccia, a gestione sociale, ad amministrazione statale, di ripopolamento e cattura, oasi di protezione, zone umide, etc.).

Nelle vicinanze al lotto interessato si registra la presenza del vincolo archeologico Rudiae ad una distanza superiore a 100 metri essendoci l'omonimo centro messapico con cinta muraria. In conclusione è possibile affermare che le opere da realizzarsi non rientrano in aree perimetrare e direttamente tutelate dal PUIT; ciò nonostante, gli interventi di progetto sono in linea con i fondamentali principi di tutela ambientale - paesistica perseguita dallo stesso Piano, in quanto non saranno utilizzati materiali e tecnologie in contrasto con il contesto paesaggistico presente, peraltro ampiamente urbanizzato e caratterizzato dalla vicinanza dell'imponente struttura del centro ospedaliero Vito Fazzi.”;

3. I Rapporti con il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR).

3.1. Per quanto riguarda il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), nella relazione si riporta un'analisi della vincolistica gravante sull'area oggetto di interesse secondo le vigenti perimetrazioni definite nell'ufficiale cartografia allegata all'adottato PPTR. Il sistema delle tutele del PPTR fa riferimento a tre sistemi:

I. Struttura idrogeomorfologica:

- Componenti geomorfologiche;
- Componenti idrologiche.

Struttura ecosistemica e ambientale:

- Componenti botanico vegetazionali;
- Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici.

Struttura antropica e storico culturale:

- Componenti culturali e insediative;
- Componenti dei valori percettivi.

nella relazione si riporta che: “Dalla sovrapposizione dell’ area di interesse con la cartografia allegata al Piano relativa alle suddette componenti, è emerso che l’area di intervento interessa unicamente e solo in parte, un Ulteriore Contesto Paesaggistico appartenente alle Componenti culturali e insediative definito come Area di rispetto delle componenti culturali e insediative - siti storico culturali. L’art. 76 delle NTA del Piano definisce detta area come una fascia di salvaguardia della profondità di 100 m dal perimetro esterno dei siti storico-culturali finalizzata a garantire la tutela e la valorizzazione del contesto paesaggistico in cui tali beni sono ubicati. Il sito storico-culturale a cui appartiene l’area di rispetto coinvolta è costituito dalla “Fattoria Rudiae - Vito Fazzi” (codice UCP LE00016). L’opera in progetto prevede la realizzazione di un complesso polifunzionale, costituito da un unico corpo di fabbrica, in Via G. Moscati, nel Comune di Lecce al fine di soddisfare l’attività di tipo convegnistico - ricettivo dello stesso Comune. Sebbene detta opera non sia espressamente consentita all’interno delle aree di rispetto delle componenti culturali insediative, in virtù delle misure di salvaguardia ed utilizzazione sopra esposte, giusto art. 82 delle NT A del Piano, giova sottolineare che soltanto parte del lotto di intervento interessa detta area di rispetto e che la restante porzione è del tutto scevra da qualsiasi vincolo derivante dall’adottato PPTR. E’ opportuno inoltre evidenziare che il sito storico-culturale denominato “Fattoria Raudiae -Vito Fazzi” è individuato dal PPTR in due distinte perimetrazioni: la prima, più grande, posta a circa 190 metri a sud ovest dell’area di intervento e la seconda, notevolmente più piccola, a circa 48 metri a est della stessa area e quindi da considerare ai fini dell’intervento progettuale. La prima perimetrazione è inglobata dal vigente PUTT/p nonché dal PTCP della Provincia di Lecce, all’interno di una più vasta area con vincolo archeologico denominata “Rudiae - centro messapico con cinta muraria”. La seconda perimetrazione, invece, non è contemplata da nessuno dei due piani suddetti e, inoltre, come dimostrato da apposita e aggiornata documentazione fotografica, è contraddistinta da una proprietà privata adibita a seminativo e frutteto, con evidente assenza di resti archeologici e di qualsiasi recinzione o opera di cinta. Si ritiene pertanto che l’opera in oggetto, distante circa 190 metri dalla prima perimetrazione, non interferirà in alcun modo con il sito storico-culturale Fattoria “Raudiae - Vito Fazzi” non compromettendo in alcun modo la sua conservazione. Il contesto paesaggistico ove l’opera si inserisce è rappresentato da un quadro già fortemente antropizzato caratterizzato dalla presenza, nell’area prospiciente il lotto di intervento, dell’imponente struttura dell’Ospedale Vito Fazzi, con l’adiacente edificio del centro oncologico, nonché, a soli 300 metri ad est dall’area di intervento di una recente costruzione adibita a struttura ricettiva. Alla luce delle suddette considerazioni si ritiene che l’inserimento dell’ opera in progetto nell’attuale contesto paesaggistico non ne comprometterà la qualità, i caratteri peculiari ed patrimonio identitario - culturale, in linea con gli obiettivi di qualità definita dal PPTR.”;

4. I Rapporti con il Piano di Bacino stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI).

4.1. Per quanto riguarda il Piano di Bacino stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI)), nella relazione do verifica si riporta che: “L’area interessata dal progetto del Centro polifunzionale convegnistico - ricettivo alla via Giuseppe Moscati in Lecce non ricade in alcuna zona a pericolo di inondazione né in zone a Rischio. Per tali ragioni, l’intervento proposto non mostra incoerenza con i criteri e i principi di salvaguardia del territorio dal rischio inondazione e più in generale con quanto previsto dal PAI.

5. I Rapporti con il Piano di Tutela delle Acque.

5.1. Per quanto riguarda il Piano di Tutela delle Acque, nella relazione do verifica si riporta che: “L’area

di intervento non ricade in alcuna Zona di Protezione Speciale Idrogeologica, così come indicato nella Tavola A allegata al Piano. Il sito di progetto ricade all'interno dell'acquifero carsico del Salento, in un'area classificata come "area di tutela quali - quantitativa", secondo quanto riportato nella Tavola B allegata al Piano. Il progetto non prevede la realizzazione di nuove opere di captazione di acque sotterranee e per l'approvvigionamento idrico utilizzerà la presente rete idrica dell'acquedotto. Il progetto inoltre prevede diverse aree a verde (verde pubblico e verde privato), che permetteranno di mantenere una zona a percolazione libera, importante per la ricarica locale della falda acquifera."

Per quanto riguarda gli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti da norme internazionali, nazionali o regionali, si rileva che non sono state date indicazioni relativamente alla coerenza dell'intervento con la Legge Regionale 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile";.

L'analisi dello stato dell'ambiente è stata svolta con riferimento agli aspetti climatologici, qualità dell'aria, suolo - sottosuolo, ambiente idrico, geologici, geomorfologici, idrogeologici, floristico - vegetazionali, faunistici, paesaggistici - culturali, biodiversità ed aree naturali protette, acustici, non approfondendo le seguenti tematiche:

- Acque, sistemi di scarico (anche in applicazione del Regolamento Regionale n. 26 del 09/12/2013);
- Impatto acustico (Legge 447/95, D.P.C.M. 05/12/1997, ecc.);
- Rifiuti (anche con riferimento al DM 161/2012, Legge 9 agosto 2013, n. 98);
- Mobilità;
- Elettromagnetico;
- Energia.

Per quanto riguarda gli impatti cumulativi, si rileva che questi non sono stati sufficientemente indagati ciò anche con riferimento agli insediamenti già esistenti.

A seguito della consultazione dei Soggetti con Competenza Ambientale sono pervenuti i seguenti pareri: con nota del 21/01/2014, trasmessa via PEC in data 22/01/2014, l'Autorità idrica Pugliese ha trasmesso il proprio parere nel quale si riporta quanto segue:" ...omissis... per quanto di competenza, questa Autorità rappresenta che, per l'intervento in oggetto, deve essere verificata la compatibilità con le infrastrutture esistenti e/o previste di acquedotto, fognatura nera e depurazione del Servizio Idrico Integrato regionale. Il riferimento per gli aspetti di programmazione delle infrastrutture suddette è costituito dal "Piano d'Ambito dell'ATO Puglia", la cui stesura approvata nel settembre 2002 è stata oggetto del documento di rimodulazione approvato in data 27.10.2009 dall'Assemblea dei Sindaci dell'Autorità, nonché dalla "nuova programmazione investimenti 2013", approvata con Deliberazione del Consiglio Direttivo AIP n. 5 del 18.03.2013. Al riguardo, si rappresenta che sul sito Internet di questa Autorità, è riportato il vigente POT (Programma Operativo Triennale), che dà evidenza agli interventi previsti in base alla pianificazione d'Ambito, nonché, nella sezione "Monitoraggio Investimenti" (grandi interventi a progetto), sono riportati gli interventi in corso/di recente completamento. Per quanto precede, si invita altresì a verificare presso AQP S.p.A. la compatibilità con le infrastrutture gestite del S.I.I., esistenti e/o previste, in particolare per la capacità depurativa dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane interessato.". Il presente parere veniva trasmesso dall'ufficio scrivente, all'Autorità procedente con PEC del 27/01/2014.;

con nota prot. n. 0001268 del 28/01/2014, trasmessa all'ufficio scrivente via PEC in pari data, la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggisti di Brindisi - Lecce e Taranto ha trasmesso il proprio parere nel quale si riporta quanto segue:"Ai fini dell'a valutazione dei possibili impatti significativi delle opere previste sull'ambiente e sul patrimonio culturale. questa Soprintendenza prende atto che l'intervento non interessa direttamente beni o aree di interesse monumentale vincolati a norma della Parte II del D.Lgs. n. 42/2004 e beni o aree di interesse paesaggistico vincolati ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004, e che - a conoscenza della scrivente - non vi sono ulteriori interferenze dirette tra l'intervento e beni tutelati ai sensi dell'art:142 dello stesso decreto, fatta salva la relativa verifica da effettuare da parte dell'Ente competente. Di conseguenza, atteso che i possibili impatti sul patrimonio

culturale sono di natura prettamente percettiva, è stata valutata l'interferenza delle opere sulle visuali che caratterizzano l'area circostante il sito in esame, tenendo conto dei beni ivi compresi. Nei pressi del lotto sono presenti i seguenti beni o aree tutelati ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/2004 e del PPTR:

- boschi e relative aree di rispetto;
- aree a pascolo naturale;
- strade a valenza paesaggistica;
- numerosi siti di interesse storico-culturale (“componenti culturali insediative” ai sensi del PPTR).

In particolare, tra i siti segnalati come componenti culturali e insediative (si vedano gli artt. 74 e seguenti delle N.T.A. del PPTR) spicca l'area archeologica della città messapica di Rudiae, con una vasta zona sottoposta a vincolo archeologico con D.M. del 06/11/1970 (rettificato con D.M. del 17/04/1972), ampliato con D.M. del 12/07/1989. La zona sottoposta a vincolo è situata ad ovest del complesso ospedaliero “Vito Fazzi”, ma altre aree - compresa una a breve distanza dal lotto interessato dall'intervento - sono riconducibili allo stesso comprensorio di interesse archeologico (cfr. la “Carta Archeologica di Rudiae” in Metodologie di catalogazione dei beni archeologici, Quad. 1.2 Lecce, Bari 1997) e costituiscono elementi di sicuro interesse nell'ambito della presente valutazione. Una di queste aree è collocata a breve distanza dal lotto in esame, in direzione est, e il lotto stesso ricade nella relativa area di rispetto. A questo proposito, La Scrivente mette in evidenza quanto previsto dal PPTR riguardo le misure di salvaguardia e di utilizzazione per “l'area di rispetto delle componenti culturali insediative”. Il manufatto proposto, per dimensioni e altezza (si prevede una cubatura di circa 12.000 mc e altezza massima di 12.60 m), costituirebbe un elemento di impatto visivo non trascurabile, da valutare soprattutto in funzione dei caratteri qualificanti il territorio circostante. Tali caratteri si possono identificare:

nella residua naturalità dell'area, legata sia allo sfruttamento agricolo dei suoli che alla presenza di aree destinate a pascolo naturale;

nel valore che le aree non edificate hanno anche in funzione di compensazione della presenza - assai rilevante dal punto di vista paesaggistico - del complesso ospedaliero, opera infrastrutturale di interesse strategico che rappresenta anche un elemento di forte riconoscibilità nel contesto territoriale;

nel rilevante interesse che tale territorio ha per la storia della città di Lecce e di tutto il Salento, in funzione delle numerose presenze archeologiche legate all'insediamento messapico di Rudiae.

Pertanto, le criticità che la Scrivente evidenzia, nei confronti del piano proposto e delle opere ad esso strettamente correlate, si possono riassumere negli impatti percettivi che tali opere avrebbero sul sito e sul relativo contesto. Ciò vale sia per l'interferenza diretta tra la realizzazione delle opere e i valori presenti (la cancellazione di parte degli elementi naturali, la saturazione di spazi vuoti con volumi in aggiunta a quelli esistenti), sia per l'interferenza che tali opere avrebbero sulla percezione visiva del territorio, con alterazione delle visuali oggi esistenti che comprendono elementi di notevole interesse culturale. Per quanto sopra esposto, la Scrivente ritiene che l'intervento in esame debba essere assoggettato a Valutazione Ambientale Strategica, da avviare previo adeguamento del progetto al fine di eliminare le criticità sopra evidenziate. In particolare, anche ai fini dell'eventuale approvazione finale del progetto legato al piano in esame, dovrà essere verificato:

- l'impatto paesaggistico del nuovo manufatto sulle aree e sui beni di interesse culturale, anche per mezzo di idonee fotosimulazioni virtuali;
- forma, volumetria e scelta delle finiture, sia del manufatto che delle aree esterne, in funzione dell'inserimento delle opere nel contesto.

La Scrivente segnala a codesto Ufficio che, ai sensi dell'art. 6 comma 5 lettera g) della L.R. 44/2012, dovrà essere coinvolta nel presente procedimento tra i Soggetti Competenti in Materia Ambientale, anche la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, che legge per conoscenza, anche alla luce della più volte richiamata rilevanza archeologica dell'area in esame. Le valutazioni sopra riportate, tese ad evidenziare le criticità legate all'attuazione del Piano in oggetto, sono rese per quanto di competenza al Servizio regionale in indirizzo e alla Città di Lecce e, per conoscenza, alla Direzione Regionale per i

Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 2 del Regolamento Regionale 18/2013 e dal Decreto n. 171 del 16/12/2013 della stessa Direzione Regionale." Il presente parere veniva trasmesso dall'ufficio scrivente, all'Autorità procedente tramite PEC in data 28/01/2014;

con nota prot. n. 1894 del 17/01/2014, acquista al protocollo generale del Comune in data 11/03/2014 al n. 25995, anticipata via fax in data 17/02/2014, l'Autorità di Bacino della Puglia trasmetteva il proprio parere nel quale si riporta quanto segue:" ...omissis... Si fa presente che l'area di intervento (così come individuata sugli elaborati tecnici scaricati all'indirizzo:

<http://www.comune.lecce.it/settori/ambiente--igiene--sanit%C3%A0--protezione-civile--ufficio-unico-dei-rifiuti--energia--v-i-a--randagismo-e-canili/progetti/assoggettabilita-vas-centro-polifunzionale>) non ricade in area vincolata dal P.A.I.". Il presente parere veniva trasmesso dall'ufficio scrivente, all'Autorità procedente tramite fax in data 18/02/2014.;

con nota prot. n. 0013423 del 07/02/2014, acquista al protocollo generale del Comune in data 19/02/2014 al n. 18511, l'Acquedotto Pugliese comunicava quanto segue:" Con riferimento alla nota n. 0001505/2014 del 07/01/2014, di pari oggetto, si rappresenta che il lotto di terreno segnalato, censito in agro di Lecce al Fg. 248 parto 282,284, 285 e 287, confina con una fascia di terreno AQP, sede della diramazione serbatoio S. Paolo - serbatoio Galugnano Basso costituita da tubazione in acciaio del ON 800 posata all'interno di una fascia di terreno della larghezza di ml. 8,00, ai sensi della legge n. 381 relativa alla costruzione ed all'esercizio dell' Acquedotto Pugliese, ai fini della salvaguardia dell'opera acquedottistica di cui si discute, atteso il carattere d'importanza che la stessa riveste per la distribuzione idrica dell'intero Salento Ramo Adriatico, ogni attività edilizia nelle immediate vicinanze va espressamente regolamentata. Pertanto alla luce di quanto sopra, ai fini di una corretta valutazione, si prega voler notiziare ad integrazione degli atti progettuali già trasmessi, di quanto di seguito elencato:

- modalità di smaltimento circa i reflui rivenienti dal costruendo centro poli funzionale;
- distanza dal corpo di fabbrica al confine della fascia di terreno AQP;
- particolare grafico della sezione della rampa carrabile di accesso al locale interrato del fabbricato;
- planimetria con indicazione del perimetro del lotto di terreno dove sarà realizzata la recinzione;
- destinazione e utilizzo della fascia di terreno proprietà AQP.";

con nota prot. n. 0021083/2014 del 25/02/2014 quest'ufficio, trasmetteva alla Società SBM e per conoscenza alla Regione Puglia - ufficio programmazione V.I.A. e politiche energetiche ed al Settore Pianificazione e sviluppo del territorio, in qualità di Autorità procedente, la richiesta di integrazione della Società A.Q.P. al fine di produrre la documentazione richiesta con la nota suddetta;

con nota prot. n. 2014/0027614 del 17/02/2014, acquista al protocollo generale del Comune in data 11/03/2014 al n. 25922, ASL Lecce - Dipartimento di prevenzione - Servizio Igiene e sanità pubblica trasmetteva il parere di competenza in cui si riportava quanto segue:" ...omissis... per quanto di competenza si ritiene che l'intervento in oggetto possa essere escluso dalla procedura di assoggettabilità a V.A.S. Per quanto concerne le valutazioni inerenti i requisiti igienico - sanitari degli edifici, si rimanda al parere che verrà espresso da parte di questo servizio nella fase di procedura di approvazione del progetto dell'opera in argomento.";

Visto tutti gli elaborati progettuali e le relazioni prodotte dalla Società richiedente;

Visto la Legge Regionale 12/04/2001 n. 11 e ss.mm.ii.;

Visto la D.G.R. n. 2614 del 28/12/2009 (circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della parte II del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.)

Visto il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D.M. 10 agosto 2012 n. 161,

Visto la legge Regionale n. 44 del 14/12/2012 così come modificata dalla Legge Regionale n. 04 del 12/02/2014;

Visto il Regolamento Regionale n. 18 del 09/10/2013.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL C.D.R.

Arch. Fernando Bonocuore

Verificato:

- la regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio;
- il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità a leggi, statuto e regolamenti vigenti in materia.

Considerato che si è già provveduto agli adempimenti previsti per la pubblicazione, secondo quanto previsto dal D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dalla L.R. 44/2012;

Considerato che la soprintendenza con la nota prot. n. 0001268 del 28/01/2014 riteneva che l'intervento in parola debba essere assoggettato a Valutazione Ambientale Strategica, in quanto la stessa ha rilevato delle criticità nei confronti del piano proposto e delle opere ad esso strettamente correlate, e nello specifico:

- l'interferenza diretta tra la realizzazione delle opere e i valori presenti (la cancellazione di parte degli elementi naturali, la saturazione di spazi vuoti con volumi in aggiunta a quelli esistenti);
- l'interferenza che tali opere avrebbero sulla percezione visiva del territorio, con alterazione delle visuali oggi esistenti che comprendono elementi di notevole interesse culturale;

Considerato che la soprintendenza nella nota suddetta, in virtù delle criticità rilevate, riteneva che:

- l'intervento in parola doveva essere assoggettato a Valutazione Ambientale Strategica, previo adeguamento del progetto al fine di eliminare le criticità sopra evidenziate;
- ai fini dell'eventuale approvazione finale del progetto legato al piano in esame, deve essere verificato:
- l'impatto paesaggistico del nuovo manufatto sulle aree e sui beni di interesse culturale, anche per mezzo di idonee fotosimulazioni virtuali;
- forma, volumetria e scelta delle finiture. sia del manufatto che delle aree esterne, in funzione dell'inserimento delle opere nel contesto.

Considerato che con nota prot. n. 0013423 del 07/02/2014, acquista al protocollo generale del Comune in data 19/02/2014 al n. 18511, l'Acquedotto Pugliese comunicava quanto segue:” Con riferimento alla nota n. 0001505/2014 del 07/01/2014, di pari oggetto, si rappresenta che il lotto di terreno segnalato, censito in agro di Lecce al Fg. 248 parto 282,284, 285 e 287, confina con una fascia di terreno AQP, sede della diramazione serbatoio S. Paolo - serbatoio Galugnano Basso costituita da tubazione in acciaio del ON 800 posata all'interno di una fascia di terreno della larghezza di ml. 8,00, ai sensi della legge n. 381 relativa alla costruzione ed all'esercizio dell' Acquedotto Pugliese, ai fini della salvaguardia dell'opera acquedottistica di cui si discute, atteso il carattere d'importanza che la stessa riveste per la distribuzione idrica dell'intero Salento Ramo Adriatico, ogni attività edilizia nelle immediate vicinanze va espressamente regolamentata. Pertanto alla luce di quanto sopra, ai fini di una corretta valutazione, si

prega voler notiziare ad integrazione degli atti progettuali già trasmessi, di quanto di seguito elencato.

- modalità di smaltimento circa i reflui rivenienti dal costruendo centro poli funzionale;
- distanza dal corpo di fabbrica al confine della fascia di terreno AQP;
- particolare grafico della sezione della rampa carrabile di accesso al locale interrato del fabbricato;
- planimetria con indicazione del perimetro del lotto di terreno dove sarà realizzata la recinzione;
- destinazione e utilizzo della fascia di terreno proprietà AQP.”;

Considerato che il Settore Pianificazione Sviluppo del Territorio quale di Autorità procedente, non ha trasmesso entro i trenta giorni dalla ricezione dei pareri suddetti, così come previsto dall'art. 8 comma 3 della Legge Regionale n. 44/2012, osservazioni e/o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato nei suddetti pareri dai S.C.M.A.;

Considerato che la pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e ss.mm.ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento comunale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Considerato che ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all'analisi della documentazione fornita, anche alla luce dei pareri resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento;

Ritenuto che il progetto per la realizzazione di un Centro polifunzionale convegnoistico - ricettivo alla via G. Moscati in Lecce comporti impatti ambientali significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e debba pertanto essere assoggettato alla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della l.r. 44/2012 e ss.mm.ii.;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 44/2012 “il proponente o l'autorità procedente redigono il rapporto ambientale, che costituisce parte integrante del piano o programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione e approvazione”;

Ritenuto che, in virtù dell'art. 10 comma 6 della L.R. 44/2012, le attività svolte nel corso della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui alla presente determinazione esauriscono la fase di consultazione in merito alla definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale (prevista all'art. 9 della L.R. 44/2012 e dall'art. 13 del D.lgs. 152/2006), a condizione che, nell'ambito della procedura di VAS che l'Autorità Procedente vorrà avviare in attuazione del presente provvedimento, si garantisca il rispetto delle seguenti indicazioni:

- siano individuati come Soggetti Competenti in materia Ambientale tutti gli Enti già consultati nell'Ambito della presente verifica di assoggettabilità a VAS. L'Autorità procedente o l'Autorità Competente potranno in ogni caso, qualora si renda necessario, individuare altri Enti come SCMA anche successivamente all'adozione del presente provvedimento;
- siano prese in considerazione nel Rapporto Ambientale tutte le criticità ambientali evidenziate nel presente provvedimento ciò anche in considerazione di quanto richiesto dalla Soprintendenza per i beni

architettonici e paesaggisti di Brindisi - Lecce e Taranto e dall'Acquedotto Pugliese S.p.A.;

- al fine di consentire una più efficace valutazione degli impatti cumulativi siano approfondite, le procedure urbanistiche seguite per l'attuazione dell'intervento anche con riferimento alle matrici ambientale: energia, rumore, clima, acque, rifiuti, ecc.;

- il proponente congiuntamente con l'Autorità procedente redigono, ai sensi dell'art. 13 della Legge regionale n. 44/2012, una dichiarazione di sintesi. La stessa dovrà essere approvata dall'Autorità procedente così come previsto dal comma 2 del suddetto articolo.

Ritenuto che il presente provvedimento:

- e relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del progetto per la realizzazione di un Centro polifunzionale convegnistico - ricettivo alla via G. Moscati in Lecce;

- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al Piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli Enti preposti ai controlli di compatibilità previsti dalla normativa vigente nel corso del procedimento di approvazione delle stesse, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;

- non esonera l'Autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla l.r. 11/2001 e ss.mm.ii. e al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;

- e altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto

D E T E R M I N A

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono interamente riportate:

1. di ritenere il progetto per la realizzazione di un Centro polifunzionale convegnistico - ricettivo alla via G. Moscati in Lecce il cui proponente è la Società SBM S.r.l. ed Autorità procedente è il Comune di Lecce - Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, assoggettato alla procedura di V.A.S. ai sensi degli articoli da 9 a 15 della Legge Regionale n. 44 del 14/12/2012 e ss.mm.ii. per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

2. di trasmettere il presente provvedimento:

- agli Enti Interessati (S.C.M.A.);

- all'Albo pretorio comunale;

- all'Autorità procedente per l'attivazione delle procedure previste dagli articoli da 9 a 15 della Legge Regionale n. 44/2012 e ss.mm.ii.;

- al proponente l'intervento, società SBM S.r.l. con sede in Lecce al viale Grassi n. 4/a - 4/c;

- alla Regione Puglia Ufficio Programmazione politiche Energetiche VIA e VAS;

- all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP all'indirizzo, burp@pec.rupar.puglia.it;

- sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente,

<http://ecologia.regione.puglia.it> e/o sul Portale VAS previsto dall'art. 19 della legge regionale n.44/2012;

di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

di dare atto che avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale

amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).
